



COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 12

ORDINANZA N. 11 DEL 30-10-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Ulteriori misure in relazione all'urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19, e di tutela della salute pubblica durante la festa c.d. di "Halloween".

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre

IL SINDACO

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO CHE

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica

sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che <Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale>;
- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

RILEVATO CHE

- in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento, negli ultimi giorni, della percentuale dei contagiati con un forte abbattimento dell'età media dei contagiati;
- che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale hanno evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni in talune località a causa delle condizioni di marcata aggregazione nelle ore serali e notturne;
- che nella giornata della festa c.d. "di Halloween", è tradizione organizzare iniziative, anche spontanee, che si svolgono nelle strade e piazze pubbliche e che coinvolgono adulti e bambini, con lanci di coriandoli e di diverse sostanze alimentari tra cui uova e farina, accensione di mortaletti, petardi e altri oggetti;
- che a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla salute dei cittadini;

RAVVISATA

- la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane che potrebbero essere alimentati dai festeggiamenti di Halloween;
- la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;
- l'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell'ambito delle fasce di età più basse della popolazione;
- che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

- ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente:
 - ✓ contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione;
 - ✓ urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1. in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica, **per l'intera giornata del 31 ottobre 2020 e sino alle ore 06,00 del 1° novembre 2020**, su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale **È VIETATA** qualsiasi attività comportamentale a carattere goliardico per i festeggiamenti di Halloween (che possano creare situazioni di assembramento e pertanto generare il rischio di contagio da Covid-19) consistenti in:
 - ✓ lancio di coriandoli;
 - ✓ lancio di mortaretti;
 - ✓ lancio di petardi di qualsiasi potenza;
 - ✓ lancio di sostanze alimentari di qualunque natura;
 - ✓ scherzi che possano creare assembramenti all'interno del centro abitato;
 - ✓ feste pubbliche e private e aggregazioni anche in forma statica nonché recarsi per casa e/o qualsiasi altro luogo pubblico/privato per il classico rito "dolcetto/scherzetto".

DISPONE

- Ai trasgressori sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 19/2020.
- Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Bari, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cellamare;
- Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Cellamare, Tenente Pietro Pacifico.

DISPONE, ALTRESÌ

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- A S.E. il Prefetto di Bari;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Cellamare;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- Al Sig. Comandante la Polizia Locale di Cellamare.

IL SINDACO

Gianluca VURCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93